

Legge regionale 7 settembre 1982, n. 38.

Contributi straordinari a enti e istituzioni culturali per l'anno 1982.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di consentire il regolare svolgimento dei programmi e delle attività culturali e artistiche di loro competenza sono concessi agli enti e istituzioni di cui al successivo articolo 2 contributi straordinari per l'esercizio 1982.

Art. 2

L'erogazione dei contributi avviene in unica soluzione e per le somme a fianco indicate:

Ente Autonomo la Biennale di Venezia	400 milioni
Ente Autonomo la Fenice di Venezia	350 milioni
Ente Autonomo l'Arena di Verona	350 milioni
Veneto Teatro	200 milioni
Ente Orchestra da Camera di Padova	150 milioni

All'Ente Autonomo La Fenice di Venezia il contributo è concesso per la realizzazione dei programmi di celebrazione dei centenari di Wagner, Malipiero e Stravinsky. All'Ente Autonomo l'Arena di Verona il contributo è concesso per la realizzazione dei programmi di rappresentazioni all'estero.

Art. 3

Agli oneri derivanti dalla presente legge previsti per l'esercizio 1982 in lire 1450 milioni si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196219740 «Fondo globale spese correnti normali» (Partita: Interventi nel settore della cultura e dell'informazione) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 4

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219740	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 054005218 «Contributi straordinari a Enti e Istituti culturali per lo svolgimento di programmi e attività culturali e artistiche» (Capitolo di nuova istituzione)	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000
--	------------------	------------------

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 7 settembre 1982

Bernini